



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106
DEL 29/04/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE DI BIBBIENA

Il giorno 29/04/2008 alle ore 13.00 nella residenza comunale

Eseguito l'appello risultano

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
FERRI Ferruccio	Sindaco	Si
PIANTINI Giuseppe	Assessore-Vice sindaco	Si
POLVERINI Silvano	Assessore	No
LARGHI Alberto	Assessore	Si
ACCIAI Gian Maria	Assessore	Si
GIOVANNINI Alessandro	Assessore	Si
Vacante	Assessore	No

Totali presenti n. 5 Totali assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Moreschini Ivano

Il Sig. Ferri Ferruccio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati: Si

Immediatamente eseguibile: Si

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 24 aprile 2007 sono stati dettati gli indirizzi gestionali ed approvato il progetto di riorganizzazione degli uffici e dei servizi nonché l'organizzazione provvisoria delle unità organizzative apicali;

Visto il decreto del Sindaco n.31 del 31 dicembre 2007, di nomina dei responsabili delle unità organizzative (responsabili dei servizi e degli uffici) ed attribuzione ai medesimi delle funzioni gestionali dei servizi comunali per l'anno 2008;

Rilevato che l'unità organizzativa n.7 comprende la polizia, la sicurezza e gli affari legali;

Atteso tra gli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2007, approvato con deliberazione di giunta Comunale n 111 del 29/05/2007 vi era la formazione dell'avvocatura comunale;

Ritenuto necessario disciplinare l'avvocatura comunale con apposito regolamento, da considerarsi integrativo rispetto al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 149 del 27/04/2000;

Visto il testo del regolamento comunale sull'avvocatura, predisposto dagli uffici comunali, ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;

Atteso che è necessario che il regolamento di cui è parola disciplini la corresponsione dei compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27 novembre 1933 e richiamati dall'art.27 del CCNL 14.09.2000

Rilevato che l'approvazione del regolamento è stata comunicata alle OO.SS. nella seduta della commissione trattante in data 23.04.2008, per l'esercizio del diritto di informativa sindacale sugli atti di natura organizzativa;

Esaminato il testo del regolamento e ritenuto di doverlo approvare;

Rilevato che dal presente atto non deriva diminuzione di entrata o maggiori spese, e pertanto non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del dlgs 267 del 2000;

Richiamato l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;

Richiamata in tal senso la deliberazione di consiglio comunale n.70 del 16.07.2007, con la quale sono stati approvati i criteri testè citati;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del direttore ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il regolamento dell'Avvocatura del Comune di Bibbiena, composto da n.10 articoli, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che trattasi di atto di natura organizzativa, che quindi non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, c.4 del dlgs 267 del 2000, e comunicarlo in elenco ai capigruppo comunali, ai sensi dell'art.125 del dlgs 267 del 2000



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: Approvazione regolamento avvocatura comune di Bibbiena

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 28.04.2008

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

Dott. Ivano Moreschini

(Firma)

*Il Segretario Direttore Generale
Dott. Moreschini Ivano*

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI BIBBIENA



Articolo 1 ISTITUZIONE

1. E' istituito presso il Comune di Bibbiena l'ufficio affari legali quale avvocatura del Comune.
2. Il responsabile dell'Ufficio è individuato con provvedimento del Sindaco
3. L'ufficio affari legali è costituito da avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni e da personale amministrativo di supporto
4. Non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra gli avvocati dell'ufficio e tra gli stessi ed i funzionari, istruttori e dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.

Articolo 2 COMPITI

1. Spetta all'avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive.
2. L'Avvocatura patrocina e difende, altresì, i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o il servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.
3. L'Avvocatura, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con le quali sono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti (ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati) può patrocinare e difendere altri Enti pubblici, nonché fornire pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla loro attività, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.
4. Le prestazioni, di cui al comma 3, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocimento per l'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

Articolo 3 ULTERIORI ATTIVITÀ

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazioni di pareri.
2. L'Avvocatura esprime alla Giunta Comunale il proprio parere in merito alla promozione, resistenza, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.
3. Su richiesta del Direttore Generale ovvero dei singoli Responsabili di struttura apicali dell'ente, l'Avvocatura:
 - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione;
 - suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
 - recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti che, a tale scopo, devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione.

Articolo 4 RAPPORTI CON GLI UFFICI

1. I singoli Settori sono tenuti a fornire all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.
3. I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Articolo 5 AVVOCATI DEL LIBERO FORO

1. La Giunta può deliberare di associare al legale interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari, previo parere non vincolante dell'ufficio legale, nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio Legale o ancora, in caso di incompetenza degli avvocati addetti all'ufficio per la difesa dell'Ente presso magistrature superiori
2. L'Avvocatura ha facoltà di designare avvocati domiciliatari al di fuori del distretto di appartenenza

Articolo 6 PRATICA PROFESSIONALE

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.
3. Per il reclutamento dei praticanti avvocati verrà pubblicato apposito bando presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, nell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Bibbiena; il bando prevedrà i requisiti che danno precedenza nella scelta
3. Al praticante non verrà corrisposto alcun compenso per la compiuta pratica forense ad eccezione del rimborso delle spese documentate, che abbia sostenuto nell'interesse dell'Ente nello svolgimento delle sue competenze

Articolo 7 ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. Ai sensi dell'art. 24, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia e agli strumenti normativi propri dell'Ente.

Articolo 8 COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA

1. Dell'Avvocatura fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali inquadrati almeno nella

categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale ed assegnati al Servizio con provvedimento formale, iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Arezzo, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 9 COMPENSI

1. Ai professionisti assegnati al Servizio Affari Legali, incaricati del patrocinio del Comune in sede giudiziale ed extra giudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, secondo i principi di cui alla Legge Professionale (R.D.L. 27.11.1933, n. 1578), in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente o con compensazione delle spese fra le parti.
2. I compensi professionali sono attribuiti ai professionisti legali per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.
3. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo ed il massimo, indicati nella tariffa professionale forense in vigore.
4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente.

Articolo 10 CORRELAZIONE CON LA VALUTAZIONE DI RISULTATO E CON L'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art. 27 delle code contrattuali approvate il 14/09/2000 relative al CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali del 1/03/1999, in sede di contrattazione decentrata integrativa verrà disciplinata la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 03/03/1999

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE DI BIBBIENA

Letto e sottoscritto



IL PRESIDENTE
F. FERRI

IL SEGRETARIO
I. MORESCHINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 07/05/08 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 , comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 913 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 07/05/08



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 9933 del 07/05/08 ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 07/05/08 al 22/05/08 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 913 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il 17/05/2008 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE